

COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910



Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (Open data)

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 1 del 18 febbraio 2015

PREMESSA – Quadro normativo

Art. 52 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, così come modificato dall’art. 9 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012

1. “L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:

a) il rispetto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 3;

b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all’articolo 68, commi 3 e 4.

Art. 24-quater del D.L. 24 giugno 2014 n.90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito in L. 114/2014

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall’articolo 63 e dall’articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all’Agenzia per l’Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l’elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

Ai sensi della normativa vigente le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente > Altri contenuti > Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati” il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso, nonché il presente “Regolamento che disciplina la facoltà di accesso telematico e riutilizzo dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni”.

Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

1. I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di Lei, prodotti o acquisiti nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.

2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, IL Comune di Lei rende disponibili sul proprio portale web i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all’attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.

3. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), e della normativa vigente, nell’ambito dei dati in possesso del Comune di Lei:

a) l’individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;

b) la pubblicazione e l’esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;

c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si riportano le seguenti definizioni:

- a) **dato**: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- b) **documento**: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- c) **dato dell'Ente**: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune di Lei;
- d) **dato pubblico**: il dato conoscibile da chiunque;
- e) **dato a conoscibilità limitata**: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- f) **dato personale**: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- g) **dati di tipo aperto**: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - 2) sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
- h) **formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- i) **titolare del dato**: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- j) **pubblicazione**: la pubblicazione di dati e documenti nel sito istituzionale del Comune di Lei, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione;
- k) **riutilizzo**: l'uso del dato di cui è titolare il Comune di Lei da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
- l) **licenza per il riutilizzo**: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m) **banca dati**: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- n) **dataset**: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- o) **dataset dei dataset**: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
- p) **metadato**: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- q) **interoperabilità**: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati del Comune di Lei, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo dell'Ente i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle società partecipate e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo dell'Ente i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Lei, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Art. 4 – Esclusioni

1. La pubblicazione di dati personali avviene nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.

3. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

5. Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza della Giunta Municipale, su proposta motivata dei Responsabili competenti per materia.

Art. 5 - Pubblicazione dei dati e riutilizzo

1. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4.

2. I dati pubblicati ai fini di pubblicità legale (sezione Albo on line del sito web istituzionale del Comune di Lei, non rientrano nella categoria dei dati aperti, in quanto normativamente la pubblicazione di detti dati è o può essere soggetta a limitazioni temporali, in riferimento al cosiddetto "diritto all'oblio". I dati pubblicati esclusivamente in questa sezione non sono cioè aperti ed è pertanto esclusa la facoltà di distribuirli e riutilizzarli.

3. I dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” a norma del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). I dati pubblicati ai fini della trasparenza sono riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 36/2006, del D.Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 196/2003 senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e rispettarne l’integrità.

4. L’aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

5. Il Comune di Lei rende disponibili i dati provenienti da terzi nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla presenza di difetti latenti o di altro tipo, all’esattezza o alla presenza di errori, all’apertura e possibilità di riutilizzo del dato.

6. Ove non diversamente specificato, tutti i dati e documenti resi disponibili dal Comune di Lei sul proprio sito istituzionale in formato elettronico elaborabile senza l’espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto con possibilità di riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali.

Art. 6 – Partecipazione

1. Chiunque può chiedere al Comune di Lei di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza e la pubblicazione avviene entro 30 giorni.

3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Responsabile di servizio competente che pianifica la pubblicazione contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili.

Art. 7 – Responsabilità, attuazione e valutazione

1. I Responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i Responsabili di Servizio dell’Ente.

2. Negli atti di programmazione annuale vengono fissati gli obiettivi da assegnare al responsabile per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 del presente regolamento. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati sono inserite tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.

Art. 8 - Decorrenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Lei www.comune.lei.nu.it, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, insieme al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in possesso del Comune.